

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4484 del 01/10/2019
Oggetto	Società - BALTUR S.P.A. in Comune di Cento - Modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4558 del 26/09/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno uno OTTOBRE 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc 19106/2019/CP

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 - **BALTUR S.P.A.** con sede legale nel Comune di Cento, Via Ferrarese 10 ed impianto nel Comune di Cento al medesimo indirizzo della sede legale - Protocollo istanza del SUAP del Comune di Cento n.30444 del 04/06/2019. Modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2017-2905 del 07/06/2017 per l'attività di **PRODUZIONE E COLLAUDO APPARECCHIATURE DA RISCALDAMENTO.**

LA RESPONSABILE

- Viste la domanda in data 04/06/2019 trasmessa dallo SUAP del Comune di Cento, assunta al P.G. di Arpae Ferrara il 19/06/2019 con il n. PG/2019/97004 presentata al SUAP del Comune di Cento in data 04/06/2019, dalla Società **BALTUR S.P.A.** dal Sig. Riccardo Fava in qualità di Legale Rappresentante, sede legale nel Comune di Cento, Via Ferrarese 10 ed impianto nel Comune di Cento, al medesimo indirizzo della sede legale per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di **PRODUZIONE E COLLAUDO APPARECCHIATURE DA RISCALDAMENTO**;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione unica Ambientale DET-AMB-2017-2905 del 07/06/2017 per quanto riguarda le seguenti matrici ambientali:
 1. introduzione di nuove emissioni in atmosfera:
 2. impatto acustico:
 - o modifica clima acustico a seguito degli interventi sopra riportati
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile

2012, n° 35”, e in particolare l’art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di richiesta integrazioni);

- Visto l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;
- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 “Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 “Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti
Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
L.R. n. 5/06;
L.R. 21/2012;
L. 447/95
- Visti, altresì:

la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;

la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

- Preso atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, sono regolarmente in vigore i titoli abilitativi in materia ambientale di seguito indicati:
 1. Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2017-2905 del 07/06/2017 rilasciata da Arpae – SAC Ferrara, così come integrata dalla nota di Arpae PG/2019/73345 del 10/05/2019
- Ritenute ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni dei titoli abilitativi in materia ambientale sopra citati, non scaduti e non oggetto di modifica;
- vista la comunicazione di modifica non sostanziale inviata dal SUAP del Comune di Cento, presentata dalla Società **BALTUR S.P.A.** e assunta P.G. di Arpae in data 22/03/2019 con il n. PG/2019/46423 e la relativa nota di risposta di Arpae PG/2019/73345 del 10/05/2019;
- preso atto della dichiarazione di invarianza delle condizioni di esercizio, alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo, per quanto riguarda l'impatto acustico contenuta nell'istanza;
- vista il parere favorevole con prescrizioni di Arpae - Servizio Territoriale per quanto riguarda le emissioni in atmosfera PG/2019/117052 del 25/07/2019;
- visto il parere del Comune di Cento in merito alla conformità urbanistica per le nuove emissioni in atmosfera, trasmesso dallo Sportello Unico unitamente al parere del dipartimento di sanità Pubblica della AUSL di Ferrara assunto al P.G. di Arpae con il n. PG/2019/134858 del 02/09/2019;
- visto il parere integrativo del Comune di Cento riguardante l'impatto acustico, trasmesso dallo Sportello Unico e assunto al P.G. di Arpae con il n. PG/2019/147855 del 25/09/2019;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

- Dato atto che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/2015, con invio alla Giunta Regionale;
- Dato atto che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
- Datto atto che con DDG n.106/2018 è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 01.01.2019;
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

la Modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale da rilasciare da parte dello SUAP del Comune di Cento alla Società **BALTUR S.P.A.** nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Cento, Via Ferrarese 10 ed impianto nel Comune di Cento, al medesimo indirizzo della sede legale per l'esercizio dell'attività di **PRODUZIONE E COLLAUDO APPARECCHIATURE DA RISCALDAMENTO.**

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	Comune
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Gli scarichi autorizzati nella pubblica fognatura derivanti dall'insediamento ubicato nel Comune di Cento, via Ferrarese n. 10 sono contrassegnati con le seguenti lettere:

- **S1,S5,S8** scarico finale acque di processo, reflui civili, acque meteoriche
- **S15** scarico finale acque di processo
- **S3,S6** scarico finale reflui civili
- **S2,S7,S9** scarico finale reflui civili, acque meteoriche
- **S4,S10,S11,S12,S13,S14,S16** scarico finale acque meteoriche;

indicati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" – rete fognaria.

2. Gli scarichi di acque reflue industriali devono rispettare i limiti di emissione, indicati nella colonna scarico fognatura acque nere della tabella unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "B" ed i controlli avverranno nei pozzetti di ispezione e campionamento, contrassegnati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" – rete fognaria con le lettere:

- **PC1** punto campionamento acque di processo (per linea acque di processo LP1 – reflui area collaudo moduli termici)
- **PC2** punto campionamento acque di processo (per linea acque di processo LP2 – reflui controlavaggio filtro deferrizzatore)
- **PC3** pozzetto campionamento acque di processo (per linea acque di processo LP3 – spurgo torri di raffreddamento, controlavaggi filtro deferrizzatore e filtro addolcitore)
- **PC4** punto di campionamento acque di processo (per linea acque di processo LP4 – controlavaggio filtro deferrizzatore)
- **PI** pozzetto di ispezione finale campionabile;

3. I pozzetti di campionamento ed ispezione devono essere identificati mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo.

4. I misuratori di portata installati sulle linee acque di processo dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza ed accessibili in ogni momento, in caso di sostituzione la società Baltur S.p.A. dovrà darne comunicazione ad HERA S.p.A – Distretto di Ferrara.
5. Il Legale Rappresentante della società Baltur S.p.A. è tenuto a presentare ad HERA S.p.A. – Distretto di Ferrara, denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente), così come indicato nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
6. Tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso del condotto di fognatura.
7. La società Baltur S.p.A. deve dare immediata comunicazione ad HERA S.p.A. – Distretto di Ferrara ed all'Amministrazione Comunale dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni relative gli scarichi, che possono costituire pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
8. La società Baltur S.p.A deve osservare tutte le disposizioni che verranno impartite da HERA S.p.A. Distretto di Ferrara e dai suoi incaricati in relazione all'impianto autorizzato.
9. La società Baltur S.p.A dovrà altresì rispettare tutte le disposizioni contenute nelle norme di legge ed nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall'Agenzia per i Servizi Pubblici della Provincia di Ferrara con delibera di Assemblea n. 7 del 17.03.2009.
10. Gli scarichi dovranno essere mantenuti costantemente accessibili per il campionamento ed il controllo nei punti assunti, nella planimetria allegata, per gli accertamenti da parte dell'Autorità competente per il controllo.

Si precisa inoltre che:

La società HERA S.p.A. Distretto di Ferrara non risponde dei danni cagionati da eventuali allagamenti per rigurgiti dei collettori e della pubblica fognatura, pertanto la ditta dovrà realizzare, se del caso, dispositivi atti ad evitare tali allagamenti.

Le interruzioni del servizio e/o del funzionamento dell'impianto di sollevamento dovute a caso fortuito, forza maggiore o a cause accidentali, o comunque disposte per improrogabili esigenze di servizio, non danno

luogo a responsabilità e non comportano alcun obbligo al risarcimento dei danni in capo ad HERA S.p.A. –
Distretto di Ferrara.

La società HERA S.p.A. ha la facoltà di sospendere temporaneamente la possibilità ad effettuare i suddetti scarichi, indicati al precedente punto 1, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi.

Al personale dipendente di HERA S.p.A. addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievi di campioni, con le modalità definite nel Regolamento idrico integrato.

Il Legale Rappresentante della società Baltur S.p.A per tali scarichi deve stipulare con la società HERA S.p.A., se ancora non l'avesse fatto, apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali, come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11.10.2010. Il contratto dovrà essere sottoscritto prima dell'attivazione dello scarico e per gli scarichi già attivi, non oltre 30 giorni dalla data di emissione dell'atto autorizzativo.

B) EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. Le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate ed indicate nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "C" e denominate:

Blocco A - laboratori SPR bruciatori e caldaie:

EA1, EA2, EA3, EA4, EA5, EA6, EA7, EA8, EA9, EA10, EA11, EA12, EA13, EA14, EA15, EA16, EA17, EA18, EA19, EA20, EA21, EA22, EA23 ed EA24

Blocco B – reparto lavorazioni meccaniche

EB3, EB6 ed EB7

Blocco C – reparti produzione

EC1, EC2, EC4, EC5, EC6, EC7, EC8 ed EC9

2. Le emissioni sono ammesse nel rispetto dei limiti massimi e prescrizioni:

Blocco A - laboratori SPR bruciatori e caldaie:

2.1. le emissioni **EA1, EA2, EA3, EA4, EA5, EA6, EA7 ed EA8** derivano da attività in deroga di cui all'art 272 comma 1 del d.Lgs 152/06 e s.m.i. e non rientrano nel regime autorizzatorio.

2.2. **EA9**, taglio al plasma

nel caso non si lavori acciaio inox

Portata (Nm3/h)	1.200
Durata (h/giorno)	--
Altezza minima (m)	8
Inquinanti (mg/Nm3)	
Monossido di Carbonio	5
Ossidi di azoto espressi come NO2	20

la ditta dovrà eseguire autocontrolli con frequenza almeno annuale.

Nel caso si lavori acciaio inox

Portata (Nm3/h)	1.200
Durata (h/giorno)	--
Altezza minima (m)	8
Inquinanti (mg/Nm3)	
Materiale particolato	10
Nichel ed i suoi composti espressi come Ni	1
Cromo VI ed i suoi composti espressi come Cr	1
Monossido di Carbonio	5
Ossidi di azoto espressi come NO2	20

la ditta dovrà eseguire autocontrolli con frequenza almeno annuale.

2.3. **EA10**, saldatura

nel caso non si lavori acciaio inox

Portata (Nm3/h)	1.200
Durata (h/giorno)	--
Altezza minima (m)	8
Inquinanti (mg/Nm3)	
Materiale particolato	10

la ditta dovrà eseguire un autocontrollo alla messa a regime.

Nel caso si lavori acciaio inox

Portata (Nm ³ /h)	1.200
Durata (h/giorno)	--
Altezza minima (m)	8
Inquinanti (mg/Nm ³)	
Materiale particolare	10
Nichel ed i suoi composti espressi come Ni	1
Cromo VI ed i suoi composti espressi come Cr	1
Monossido di Carbonio	5
Ossidi di azoto espressi come NO ₂	10

la ditta dovrà eseguire autocontrolli con frequenza almeno annuale.

- 2.4. le emissioni **EA11, EA12, EA13, EA14, EA15, EA16, EA17, EA18, EA19, EA20, EA21, EA22, EA23, EA24**, derivano da attività in deroga di cui all'art 272 comma 1 del d.Lgs 152/06 e s.m.i. e non rientrano nel regime autorizzatorio.

Blocco B – reparto lavorazioni meccaniche

- 2.5. L'emissione **EB3** deriva da attività in deroga di cui all'art 272 comma 1 del d.Lgs 152/06 e s.m.i. e non rientrano nel regime autorizzatorio.

2.9.

EMISSIONI	EB6 box prova bruciatori	EB7 box prova bruciatori
Portata (Nm ³ /h)	25.000	25.000
Durata (h/giorno)	6	6
Altezza minima (m)	8	8
Inquinanti (mg/Nm ³)		
COV espressi come Carbonio Totale	50	50

la ditta dovrà eseguire autocontrolli con frequenza almeno annuale

Blocco C – reparti produzione

2.10.

EMISSIONI	EC1 collaudo cal- daie <500kW	EC2 box prova bru- ciatori	EC4 gruppo aspi- rante	EC5 box prova bru- ciatori	EC6 collaudo	EC7 opificio bloob
Portata (Nm ³ /h)	360	12.000	2.400	1.200	250	250
Durata (h/giorno)	6	6	6	6	6	6
Altezza minima (m)	8	8	8	8	8	8
Inquinanti (mg/Nm ³)						
COV espressi come Carbonio Totale	50	50	50	50	50	20

la ditta dovrà eseguire autocontrolli con frequenza almeno annuale

2.11. Le emissioni **EC8 ed EC9** derivano da attività in deroga di cui all'art 272 comma 1 del d.Lgs 152/06 e s.m.i. e non rientrano nel regime autorizzatorio.

3. per quanto riguarda le nuove emissioni emissioni **EB6 ed EB7**:

3.1. la data di attivazione (prove funzionali, collaudo e messa a punto) delle nuove emissioni deve essere comunicata con almeno 15 giorni di anticipo alla al **Comune di Cento e ad Arpae**;

3.2. entro un termine massimo di 30 giorni dalla data indicata al precedente punto, le emissioni devono essere **messe a regime**;

3.3. dalla data di messa a regime delle emissioni ed **entro 10 giorni** dalla stessa, l'impresa dovrà effettuare **almeno tre controlli** sulla emissioni in tre giorni distinti e precisamente: un prelievo il primo giorno della messa a regime, un prelievo in un giorno intermedio a scelta ed un prelievo il decimo giorno; **entro 30 giorni** dalla stessa data l'impresa è tenuta a trasmettere i dati rilevati nel corso dei tre controlli al **Comune di Cento e ad Arpae**;

4. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a partire dalla data a messa a regime. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 15 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ed ARPE, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;

5. I metodi di campionamento ed analisi dono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;

6. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "D".
7. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza e per gli SME (sistemi automatici fissi a camino gestiti dalla Ditta) per i quali l'incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli, o nel caso degli SME, dai dati forniti dal gestore dell'impianto (Ditta).
8. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con ARPAE che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili.
9. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate **nei controlli di competenza del gestore** devono essere da costui specificamente comunicate all'Arpae, **entro 24 ore** dall'accertamento
10. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale.
11. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'Arpae. che dispongono i provvedimenti necessari.

C) IMPATTO ACUSTICO

1. al termine del completamento della realizzazione delle opere del nuovo progetto o messa in funzione a pieno regime degli impianti realizzati, si dovrà presentare una nuova e completa valutazione di impatto acustico della rumorosità complessiva dell'intera ditta (D.G.R. n.673 del 14/04/2004), includendo una campagna di misure della rumorosità prodotta con particolare attenzione al lato sud-ovest dello stabilimento, atta a verificare il rispetto dei limiti di zona al confine e del differenziale ai ricettori (Classe II) e con gli edifici confinanti con il nuovo impianto, di altra ragione sociale; la documentazione sopra indicata, relazionata da tecnico competente, redatta in conformità alla D.G.R. 14/04/2004 n.673. Pertanto si dovrà inviare all'Amministrazione Comunale e ad Arpae entro 60 giorni dalla messa in funzione a pieno regime degli impianti, e comunque entro 6 mesi dalla data di rilascio del presente atto, la documentazione suddetta per le valutazioni di competenza
2. qualora si evidenzi che la ditta produca una rumorosità tale da superare i limiti imposti dalla normativa, si chiede di fornire quanto previsto dall' art.1 punto 6 lettera g D.G.R. 14/04/2004 n.673.

Il presente provvedimento sostituisce, dalla data di rilascio da parte dello SUAP del Comune di Cento, l'Autorizzazione Unica Ambientale atto n. DET-AMB-2017-2905, così come integrata dalla nota di Arpae PG/2019/73345 del 10/05/2019 rilasciate da Arpae.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'Arpae Ferrara formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Cento una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio da parte dello SUAP del Comune di Cento.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP del Comune di Cento e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUAP del Comune di Cento, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara ed ad Hera s.p.A..

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP del Comune di Cento.

firmato digitalmente

La Responsabile della Struttura

Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.